SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA -----

N. 596-A

RELAZIONE DELLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SURIAN)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1º Commissione permanente	»	4
- della 5º Commissione permanente	>>	
Disegno di legge	»	ϵ

Onorevoli Senatori. – La Convenzione di Istanbul in materia di ammissione temporanea delle merci ha lo scopo di agevolare gli scambi internazionali, semplificare i regimi doganali e facilitare gli adempimenti a carico degli operatori economici interessati. Con essa ogni parte contraente si impegna a concedere l'importazione temporanea di merci, in sospensione totale del dazio di importazione, senza divieti o restrizioni di sorta purchè si rispetti l'obbligo di riesportazione, entro un termíne non superiore ad un anno.

Tra le condizioni si prevede la presentazione di un documento doganale e la formazione di una garanzia, che può essere anche globale, e la possibilità di individuare la merce al termine dell'importazione temporanea.

La Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato di gestione (che si riunisce a Bruxelles) composto da rappresentanti delle parti contraenti, per la risoluzione delle controversie.

È fatta salva la facoltà delle parti di stabilire divieti o restrizioni purchè siano dettati da ragioni non economiche, quali l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente, la tutela della sanità pubblica, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà industriale.

Si fa presente che il meccanismo previsto dalla Convenzione potrebbe prestare il fianco al rischio di grandi evasioni fiscali, che del resto già si verificano nei casi in cui è prevista l'importazione temporanea di merci. È quindi essenziale che il Governo si impegni ad assicurare un sistema di controlli che siano effettuati non soltanto all'inizio e alla fine dell'ammissione temporanea, ma anche con ispezioni mirate presso i magazzini nei quali le merci vengano ubicate. In tal modo non soltanto si eviterà che gli importatori si sottraggano all'obbligo fiscale relativo a prodotti diversi da quelli per i quali è prevista l'ammissione temporanea, ma anche si tuteleranno gli operatori onesti dalla concorrenza sleale di chi evade gli obblighi tributari.

Con queste osservazioni la Commissione si è espressa a favore dell'approvazione del disegno di legge.

SURIAN, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Magliozzi)

28 settembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

20 settembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.